

# LA INDUSTRIA



## ED IL COMMERCIO SERICO

Per UDINE sei mesi anticipati . . . . . fior. 2. —  
 Per l'Interno » » » » » » 2. 80  
 Per l'Estero » » » » » » 3. —

Esce ogni Domenica

Un numero separato costa soldi 40 all' Ufficio della Redazione Contrada Savorgnana N. 127 rosso. — Inserzioni a prezzi modicissimi — Lettere e gruppi offrancati.

Udine 3 febbraio

Il nostro mercato della seta non ha presentato nella quindicina quella importanza d'affari che valga la pena di venir riportata. Le transazioni che si vanno di tratto in tratto effettuando si riducono a cose di poco conto, e perchè le sete mancano quasi affatto, e perchè i prezzi si mantengono a limiti tanto elevati, che non lasciano lusinga di margine sui corsi delle piazze di consumo.

Ci scrivono da Milano, che la calma comincia a far capolino anche su quella piazza e che le domande si limitano unicamente ai soli lavorati classici: per organzini strafilati di prima marca  $\frac{23}{28}$  a  $\frac{29}{30}$  d. si praticarono da L. 124 a 123, e per trame  $\frac{22}{24}$  a  $\frac{23}{28}$  da L. 116 da 115. Si conosceva anche venduto un importante lotto di seta Cremonese classica  $\frac{12}{14}$ , trattata parte a L. 106 e parte a 107.

Ci mancano quest'oggi le solite corrispondenze ed i giornali di Francia, e per questo diamo luogo ad alcuni articoli che, se anche si scostano dall'indole del nostro giornale, sono però di una attualità palpitante. I processi feudali hanno più o meno scosse tutte le provincie del Veneto e particolarmente la nostra, e minacciano di portare una grave perturbazione nel possesso fondiario; e sotto questa considerazione stimiamo far cosa grata ai nostri lettori di occuparci di un argomento che interessa tutto il paese.

### INTERESSI PUBBLICI

#### CAUSE FEUDALI.

Jeri, per mano amica, mi vennero comunicati i Motivi di una recentissima Sentenza dell'i. r. Tribunale di Venezia, colla quale fu ammessa la prescrizione ordinaria in causa feudale. Essendochè questi Motivi cresimano le idee pubblicate in questo Giornale, credo nell'interesse dei possessori d'indicarli per estratto.

« Osservato che una tale generica disposizione (quella del § 4 legge 17 dicembre 1862) comprende indubbiamente tutte le pretese di feudalità sopra beni che si trovassero in quelle condizioni, fossero poi o meno al momento della pubblicazione della legge stessa portati in giudizio, vietando le medesime che si possano far valere ulteriormente, il che certo include anche la idea di un avviato esercizio, mentre finchè pende il processo continua l'attore a far valere l'azione. »

« Osservato doversi cioè ritenere tanto più sicuramente quantochè non avendo fatto distinzione la legge, è pure al Giudice interdetto di farla intendendo in modo ristrettivo il beneficio Sovrano che va sempre ampiamente interpretato.

« Osservato che l'antieriore principio della imprescrittibilità dei fondi era posto più a garanzia dell'interesse del Signore che non del vassallo, e che se quegli (il Signore) in presente non può far valere l'azione feudale che sia prescritta, tanto meno a questo (il vassallo) sarà lecito di esercitarla avuto specialmente riguardo all'indole dell'azione vindicatoria, la quale tanto pel Signore quanto pel vassallo si confonde in una azione unica, ad entrambi comune, ed avente un identico scopo; vale a dire quello di far sì che una determinata cosa sia al feudo restituita.

1) La sentenza riguarda una lite mossa fino dal 1864.

« Osservato, in fatti, che sarebbe implicate se dovesse per l'uno operare la prescrizione e non per l'altro, o se potessero venir come feudali vindicati beni i quali diverrebbero allodiali dal momento del loro passaggio nel vassallo, rispetto al quale più non esisterebbe il nesso feudale dalla legge già sciolto; oltrechè per tal modo si concederebbe all'investito (il vassallo) maggiore diritti dell'investente (Signore). »

La sentenza, appoggiata in ispecialità a questi Motivi, confermava il Giudizio di Prima Istanza.

Abbiamo dunque due Sentenze conformi le quali, ad onta che trattassero sopra causa mossa fino dal 1864, ritennero che colla legge 17 dicembre 1862, essendosi il signore spogliato di ogni diritto sopra beni in mano di terzi professori di buona fede a titolo oneroso, il vassallo sia una semplice persona privata. Vi hanno delle valide opinioni ch' estendono questo principio anche ai terzi possessori di buona fede a titolo non oneroso.

Or bene, se per Giudizii conformi fu qualificato il vassallo persona privata, torna chiarissimo che il foro delle di lui azioni vindicatorie è quello di ogni persona, cioè il foro ove è situato l'immobile da rivendicarsi.

Si opponga adunque la incompetenza di foro a tutte le Petizioni prodotte all'i. r. Tribunale di Venezia per rivendicazione di stabili situati fuori di quel circondario.

Udine 2 febbraio 1866

T. VARI

La onorevole nostra Camera di Commercio ha accolta la idea di promuovere la istituzione di un ufficio pel registro di tutte le petizioni insinuate pel rilascio di beni affetti da presunzione feudale, e a tale intento si rivolgeva in questi giorni al Ministero col seguente rapporto.

N. 82

V. 33

All' Eccelso I. R. Ministero del Commercio e dell' Economia pubblica

VIENNA.

Il possesso fondiario del Friuli; eminentemente gravato da vincoli feudali veri o presunti, venne in questi ultimi tempi invaso da un numero considerevole di petizioni, molte delle quali noverano a centinaia gli impediti, altre toccano o superano i mille.

Nella di più legittimo che chiunque professa un diritto lo eserciti in giudizio, ma l'esercizio quasi simultaneo per parte dei rappresentanti gli antichi vassalli di tante azioni vindicatorie fa sì, che ogni idea di contrattazione per compra-vendita, o per mutuo con ipoteca rimane paralizzata, sino a tanto che pendono sub iudice le liti incoate, e non viene pronunciata sov' esse una sentenza definitiva.

E siffatto ristagno di transazioni, associato ad un forte perturbamento nei rapporti giuridici sulla proprietà fondiaria, riesce tantopiù sensibile, in quantochè impera ovunque ed in tutti l'incertezza sulla specialità dei beni che costituiscono l'oggetto delle promosse azioni rivendicatorie.

Se all'incontro un mezzo ci fosse, che facilitasse agli aventi interesse di conoscere quali fra gli immobili esistenti nel Friuli sono gli evitti, noi otterremmo la certezza che tutti gli altri beni, contro i quali non fu promossa l'azione, sono o divennero liberi. E della convenienza, diremo anzi della necessità d' istituire questo mezzo, ne parlò in questi giorni anche la stampa del paese.

Nella gran massa immobiliare hannosi degli enti che:

- sono feudali
- presunti feudali
- marcati al censo come feudali
- non marcati, e perciò liberi apparenti.

Le petizioni che dai singoli vassalli si presentarono al Tribunale — contemplano enti annotati al censo come feudali e non annotati — non contemplano enti marcati al censo colla qualifica di feudo.

Avendo la legge 17 Dicembre 1862 sul parziale abolimento del nesso feudale dichiarato al § 4 che, ove le pretese di privato persona fondate nel diritto feudale sopra enti posseduti da terzi non vengano esercitate entro tre anni, il diritto sia perento, ne conseguita che tutti gli immobili siano feudali o presunti, per la di cui rivendicazione non sia stata dai pretendenti vassalli esercitata l'azione in giudizio, si allodializzarono da per se stessi.

Lo sceverare adunque i beni colpiti dalla vindicatoria, da quelli che non lo furono, tornerebbe nei riguardi economici d' ordine superiore di grandissimo vantaggio, avvegnchè chiunque d' ora in poi aspirasse all'acquisto del fondo propostogli in vendita o a ricoverlo a cauzione ipotecaria di un prestita, verrebbe rassicurato che il fondo stesso è allodiale, quante volte risulti che il vassallo non eserciti in giudizio l'azione vindicatoria a tempo utile.

Questo tempo utile, ossia la prescrizione dei tre anni, spirò al fine dell'anno 1865, e quindi la nozione sull'esercizio o no dell'azione vindicatoria è facilmente attingibile o per ragione di tempo, e per ragione di luogo.

Di tempo, in quantochè l'ispezione dei protocolli circoscriverebbersi (meno poche indagini sull'epoca anteriore) a tre anni, e più propriamente agli ultimi mesi del 1865.

Di luogo, stantechè il solo Tribunale Civile di Venezia è il foro competente alla registrazione delle petizioni, alla cognizione, ed alla decisione in prima istanza delle cause.

Laonde, se uno specchio ci si offrisse dei numeri mappali formanti l'oggetto delle petizioni prodotte, noi avremmo per li numeri non compresi il dato negativo della feudalità, e quindi libertà piena di contrattazioni senza pericoli.

Ed a semplificare l'ottenimento dell'accennata nozione, potendosi far a meno di speciali indicazioni sul giorno della insinuazione del libello, sul titolo cui è fondata la pretesa, sul nome delle parti attrici ed impute, basterebbe la generica attestazione nei casi negativi:

- Cho sull' immobile al N. . . . . della Mappa di . . . . .
- non venne insinuata pretesa per diritti feudali a tutto l' anno 1865.

Tale attestazione, emessa sopra istanza della parte da Ufficio competente, opererebbe, non v' ha dubbio, una benefica rivoluzione nello sviluppo della proprietà fondiaria, giacchè l'ombra della marca feudale nei libri del censo si diloguerrebbe affatto, dal momento che l'azione vindicatoria non fosse stata a tempo debito esercitata; e per lo contrario, se esercitata l'azione, ognuno si porrebbe in guardia nel contrattare per l'acquisto di fondi non qualificati al censo come feudali ed in apparenza liberi.

Lo specchio adunque, per ciò che si riferisce alle pretese feudali, espanderebbe una luce d' inapprezzabile utilità pratica; l'ignoto cederebbe al noto, ed ognuno facilmente domanderebbe e risponderebbe a se stesso; sul fondo A non esiste pretesa feudale? dunque è libero; sul fondo B fu esercitata l'azione? dunque all'erta, sino a causa decisa.

Onle togliere onninamente l'incertezza del possesso, non è chi non veggia come sarebbe desiderabile, oltre all'attestazione negativa già proposta, l'indicazione se la pretesa feudale venne o meno e se in tutto o in parte ammessa; ma trasandando la scrivente su questo secondo desiderio, che forse implicherebbe praticamente non lievi difficoltà, essa nell'interesse dell'agricoltura e del commercio osa perseverare nel primo concernente la produzione o non produzione della petizione a tempo utile, e quindi pregare l'Eccelso I. R. Ministero del Commercio ad interporre li validissimi suoi Uffici presso quello della Giustizia, onde si compiacca impartirlo, nella sua saviezza, le corrispondenti favorevoli disposizioni.

A liti pendenti e che tali possono rimanere per venti e più anni, non avvengono transazioni sulla proprietà fondiaria, e quindi l'incertezza del possesso, che la legge 17

Dicembre 1862 si professe di togliere, anziché diminuire si aumenta sempre più, dappoiché nessuno arrischia i suoi capitali nell'acquisto di fondi sui quali pende una causa, fondata o no.

Udine li 28 gennaio 1866

IL PRESIDENTE  
F. ONGARO

Il Segretario  
MORI

**GRANI**

**Udine 3 febbraio.** Non abbiamo variazioni nell'andamento del nostro mercato delle granaglie. Continua una discreta ricerca per i Formenti, senza però che i prezzi si mettano sulla via dell'aumento; e per i Granoni, che sono in generale trascurati, dobbiamo segnare un leggiero degrado nei corsi praticatisi durante la scaduta ottava.

**Prezzi Correnti**

Formento	da L. 14.— a L. 13.50
Granoturco	8.25 7.75
Segala	9.— 8.85
Avena	8.30 8.20

**Venezia 30 gennaio.** Il nostro mercato non riprese ancora tutta quella attività che vorrebbe raggiungere, e ciò per mancanza di depositi in alcune provenienze, non meno che per l'altezza dei prezzi di alcune altre. Per il grano di Piume si acquistarono St. 9000 circa Frumento fino di Po e del Veneto, di fanti 115, a fior. 5, 90 in banconote; e St. 1200 Granone Foxani vecchio della Dalmazia a L. 11, 25.

**Marsiglia 27 Jetto.** — La settimana che finisce è stata ancor più insignificante che le precedenti. La macinazione che continua a provare difficoltà nel collocamento de' suoi prodotti resta presso che fuori di mercato.

Mentre i fagioli restano totalmente in abbandono, la domanda ha preso una nuova attività sul riso di Piemonte, di cui 1000 ballo sono state prese da fr. 39 a 46 i 100 kil. Gli avvisi dei luoghi di produzione fanno presagire rialzo sul detto articolo.

I prezzi sono stabiliti così: Risone schiuma e ghiacciato fr. 47; d. 1.a fr. 45; d. 2.a fr. 43; d. 3.a fr. 41. 50; d. 4.a fr. 40. Fagioli di Borgogna da fr. 28 a 31; d. esotici da fr. 21 a 28. Piselli verdi d'Odessa da fr. 22 a 30; d. infranti da fr. 50 a 54. Lenticchie d'Auvergne da fr. 68 a 71.

**Gafatz 13 detto.** — Tardai a scrivervi causa la mancanza di argomento, cosa che avviene sovente in questa stagione. Dalla nostra ultima corrispondenza, le transazioni in cereali non furono d'alcun rilievo. I prezzi, com'era da attendersi hanno progressivamente aumentato, stante la previsione di domande provocate dai bisogni locali; tuttavia i nostri detentori principiano a mostrarsi, più condiscendenti causa le notizie di ribassi sui mercati esteri. A Braila pure affari nulli, ad eccezione di alcune vendite di granone nuovo per consegna in maggio, a P. 130-135 al Chil. Il nostro fiume fu preso dal ghiaccio il 2 corrente e se è chiuso, ciò proviene piuttosto da mancanza d'acqua, che dai rigori del freddo, che sino ad ora per vero dire fu moderatissimo.

**La proprietà**

o l'imposta fondiaria e mobiliare.

(dal Comm. di Genova)

Fino a questo punto parlando di produzione e di scambio abbiamo sempre presupposto la proprietà, ma non ne abbiamo ancora dimostrata la legittimità e la necessità. A starsene al senso comune una tale dimostrazione parrebbe superflua, ma pensando agli attacchi vivacissimi e sempre rinascanti che sotto diversi aspetti i nullatenenti ed i loro adulatori, movono con apparenze scientifiche alla proprietà, sentiamo la necessità di doverlo fare. Vi sarebbe da comporre un libro colla semplice esposizione degli errori nei quali si cade in ordine al modo di intendere la proprietà, ed un altro non meno voluminoso potrebbe essere redatto, allo scopo di esporre le tristi conseguenze che le idee erranee, apportarono nella convivenza sociale.

Ma risorbendo il toggar brevemente altrove delle più famose teorie che vennero da uomini di molto ingegno, ma di scarso senso, formulate, ci limiteremo per ora ad esporre i principii sui quali il diritto di proprietà riposa. Anzi tutto è necessario distinguere le diverse specie di proprietà e queste sono la fondiaria e la mobiliare; impropriamente suol anche darsi il nome di proprietà ad alcuni speciali monopoli industriali letterari artistici, dei quali favelleremo in seguito, ma che come vedremo non meritano il nome di proprietà.

La proprietà non muta d'essenza, sia che si applichi ad immobili o a mobili; essa ha uguali ragioni d'essere, eguali i principii dai quali emana.

Cicerone e la scuola romana in generale fondava il diritto di proprietà sulla occupazione. Ma un fatto non è un diritto ed a starsene a tale teoria avea ragione Proudhon a dire che la proprietà è un furto. Né la teoria di Grozio sulle cose limitate ed illimitate può dirsi di maggior forza, poichè resta intatta la questione del diritto per cui alcuni uomini si ereditano in ragione di occupare le cose limitate.

Montesquieu e Bentham a lor volta sostenendo che la proprietà è un diritto sociale e che essa riposa interamente nella legge, venivano a dar diritto al legislatore di modificare, sconvolgere, ed anche distruggere interamente la proprietà.

Saviamente invece Portalis, all'epoca della discussione del Codice Napoleonico ricompose, che la proprietà nasce da un diritto individuale, che la legge può regolare ma non menomare, violare e distruggere. Thiers e Troplong svilupparono in seguito assai bene questo principio, dimostrando come lo stesso sia conforme alla più esatta e rigorosa ragionevolezza.

Infatti la proprietà non è altro che un diritto naturale individualmente applicato ai rapporti fra l'uomo e la materia. Esso, come ben osserva il Passy, non è già il risultato delle convenzioni sociali, ma emana da quella stessa fonte da cui sgorga il lavoro, e cioè dalla libera attività interna che si esercita dall'individuo sulla materia allo scopo di adattarla al soddisfacimento degli umani bisogni.

Certo l'occupazione è un fatto che precede il diritto di proprietà per le terre ancora disoccupate; ma non è sull'occupazione che un tal diritto si fonda. A ciascun uomo è lecito occupare quei beni naturali che non sono d'alcuno, perchè ciò facendo si esercita un diritto e non se ne viola alcuno. Così un individuo uccidendo nella foresta in caccia un animale o pescando un pesce, lo fa proprio, perchè ciascuno con il proprio lavoro poteva appropriarsi quel valore, ed egli avendovi applicato i propri strumenti (capitali), le proprie fatiche (lavoro), ha diritto di ritrarne esclusivamente i frutti.

L'occupazione è occasione all'esercizio del diritto di proprietà, ma questo si fonda sul capitale e sul lavoro, non sull'occupazione. I medesimi principii sono perfettamente applicabili alla proprietà fondiaria. L'uomo ha diritto di servirsi delle cose che non appartengono ad alcuno e trovansi nel dominio della natura ed a tale intento egli porta sui beni naturali la propria attività, che è fonte prima del soddisfacimento dei bisogni individuali. Tale attività non si sviluppa senza la sicurezza della proprietà e senza l'esclusività del possesso, poichè nessuno vuole lavorare per estranei, i quali possano godere il frutto delle fatiche da lui compiute. Quindi il mio ed il tuo, tendenza naturale degli esseri ragionevoli e l'esclusivo possesso, è condizione indispensabile onde la produzione, o specialmente la territorialità, possa aver luogo.

Laddove a vece della proprietà individuale si estese quella comune, come nei beni di certe corporazioni, di comuni, demanii, fabbricce, ecc., la società ne soffrì con una produzione scarsa, con una agricoltura meschina e limitata. Senza l'interesse personale che solo la vera proprietà può sviluppare, ogni produzione si arresta. Così è che quando in uno stato la proprietà è rigorosamente assicurata, la civiltà progredisce coll'aumentare della produzione; ma ove si può avere timore che il Re o le moltitudini possano sotto l'uno o l'altro pretesto occuparla, si arresta la produzione e con essa ogni civiltà e ben essere.

Vedesi pertanto che la proprietà è altrettanto legittima in diritto, quanto è utile e necessaria in fatto, essendo uno dei modi nei quali si esplica la libertà umana e presentandosi come una fonte di benessere per l'intera società.

Il rapporto e direi quasi l'unione fra l'uomo e la materia può essere passeggera o permanente; si può cogliere un frutto, abbattere un animale nella foresta, senza esercitare altro che una temporanea appropriazione; ma quando invece l'uomo circonda un tratto di terreno, lo dissoda, estirpa le erbe cattive, lo prepara, lo semina, se quel terreno non era prima d'allora di alcuno, nessuno ha più diritto di toglierli quel terreno che rappresenta un cumulo di fatiche i di cui frutti egli solo ha diritto di raccogliere.

In fatto di proprietà fondiaria gli errori dei comunisti emersero in gran parte dall'erroneo concetto, che la terra sia di per sé spontaneamente produttiva, mentre assai bene osservava Fontenay che l'agricoltura in gran parte consiste in una lotta, per non lasciare produrre alla terra, ciò che essa spontaneamente offrirebbe, obbligandola invece a produrre per forza quanto essa non è disposta a dare senza il lavoro umano. La produzione spontanea è anzi un ostacolo, una difficoltà grave per l'agricoltore, il quale può ben dire di dovere ogni cosa al suo lavoro ed ai suoi capitali.

Le piante spontanee dei nostri terreni sarebbero le spine, i cardi, le gramigne, le ortiche, la cicuta, i giunchi, mentre i nostri maggiori vi apportarono il frumento dall'Egitto, il riso dall'India, la patata dall'America, il mais dalla Turchia, la vite dalla Palestina, l'olivo, pomo, pero della Grecia, il prugno dalla Siria o il mandorlo e il ciriegio dall'Asia minore. Sono più di 9 mila le piante forastiere che l'Europa ha importato da altri paesi.

Una terra attualmente ubertosa, fu già per lo passato un vasto palude, propagatore di mortiferi miasmi o le fatiche che si dovettero sopportare, le spese che si incontrarono onde ottenere la fecondità attuale, furono immense. Ora tutto ciò non si tiene abbastanza a calcolo da coloro che ritenendo i campi spontaneamente produttori di ricchezza, accusano quelli che li posseggono di usurpazione e vorrebbero effettuare la ripartizione.

A tal proposito Bastial osserva che un uomo posto in mezzo ad una foresta a mala pena ove non avesse capitali, potrebbe ottenere in un anno uno o due ettolitri di grano; mentre un operaio col proprio lavoro può in un anno guadagnare tanto da ottenere 50 o 60 ettolitri. Dunque la ripartizione degli stabili, fatta sotto l'egida della libertà e del principio di proprietà, torna immensamente utile anche ai non proprietari, ed un economista a tal proposito calcolò, che ripartendo tutte le terre della Francia in porzioni uguali, ogni francese verrebbe ad avere 80 centesimi di reddito e così si verrebbe ad ottenere la miseria generale.

Infondata è l'accusa di ingiustizia mossa al principio di proprietà da coloro che la dicono un monopolio artificiale. Lungi dall'essere tutta occupata la terra, presonta ancora nove decimi che attendono la occupazione del lavoro umano. Ciascuno poi agevolmente può divenire proprietario solo che dia in cambio della proprietà che egli desidera un valore che la rappresenti. Quindi non vi ha né ingiustizia, né monopolio, ma qui, come per tutti gli altri valori, se si vuole effettuare lo scambio, bisogna trasmettere ad altri un valore equivalente.

(Continua)

JACOPO VINGUO.

**COSE DI CITTA' E PROVINCIA**

**Un po' di giurisprudenza**

Ricerche teorico-pratiche dell'Avv. F. Cisotti-Busnelli sul crimine di Truffa e sull'applicazione dei §§ 7, 176, del Cod. Pen. \*)

Quei fatti che secondo le moderne legislazioni si comprendono sotto il generico titolo di truffa, cadevano secondo il Diritto Romano sotto varie altre categorie, cui si riferivano la legge Cornelia de Falsis, e le altre nel titolo xxxv del Cod. Bonorum raptorum — *Expilatae haereditatis* — *De Crimine Stellionatus* ecc.

Quest'ultima denominazione che corrisponde alla moderna parola truffa o stellionato, contemplava il caso in cui taluno avesse impegnato ad un suo creditore una data cosa, dissimulando nell'obbligazione posteriore che la cosa stessa era soggetta ad altri pegni antecedenti. Ma secondo Ulpiano lo Stellionato commettevasi, in primo capo, da chi scientemente vendeva la cosa appartenente ad altri come cosa propria. — *Stellionatus in his locum habet si quis forte rem aliis obligatam, dissimulata obligatione, per calliditatem aliis detraxerit.* Lib. 1 resp. III.

Questo Crimine era tenuto assai grave presso i Romani e veniva severamente punito: *Stellionatus severissime esse vendicandum rescriptum est.* L. IV ff. Tit. xxxv. Stando poi alle leggi nostre, il venditore maliziosamente come propria la cosa d'altri cadrebbe evidentemente sotto il titolo di truffa, o

\*) S'intende del cessato Cod. Pen. austriaco vigente all'epoca in cui l'autore scriveva.

sarebbe da punirsi secondo l'entità del danno recato, ed il grado di dolo di quello o quelli che lo commisero.

Ciò ritenuto, eccoci ad un primo quesito. Chi commise questo crimine, e ne sia convinto, può egli dirsi un truffatore?

Tutti i più autorevoli giureconsulti stanno per l'affermativa, benché non manchino degli ottimisti i quali oppongono, che truffatore non possa dirsi se non quegli che commette abitualmente atti di truffa, quasi ne facesse professione.

Ma converrebbe almeno che questi tali e' indicassero quanti atti di truffa debba taluno commettere per poter essere tenuto un truffatore.

A sostegno però dell'opinione affermativa hanno, oltre l'autorità dei Dottori, anche un'induzione d'analogia.

Se uno pratica un furto, non è egli un ladro? Chi ne dubita?

Abbisogna egli di aver commessi più furti per essere chiamato ladro?

E notisi che il furto non diversifica dalla truffa se non nel modo; perchè tanto con questa quanto con quello, non si fa che usurpare ed impossessarsi della cosa altrui senza il suo consenso, per ritrarne un lucro. Ed anzi siccome il furto si limita alle cose mobili, mentre la truffa può comprendere e mobili e stabili, ed in essa vi concorrono una maggior premeditazione ed un maggior grado di raggirò e di dolo, così è ritenuto da tutti i criminalisti essere il truffatore d'un'indole più perversa e più aborrita del ladro. Così il Boemero, il Claro, il Carpzovio ed altri.

Tali ragioni e tali autorità devono quindi farci ritenere, che colui che ha commesso anche una sola truffa debba chiamarsi truffatore. Se poi ne ha commesse parecchie, le posteriori non servono che di cresima alla prima qualifica.

Un'altra questione vien fatta dai giureconsulti, ed è quella — se i figli o nepoti di un truffatore possono chiamarsi rozza di truffatori?

A questo punto la questione s'involuppa, le opinioni si dividono.

Alcuni, come il Voezio, il Marquardo, il Wessempechio stanno per la negativa e dicono che l'uomo è figlio delle proprie azioni, e che anche il figlio di un ladro (chechè ne dica l'arrabbiato Alfieri) ha diritto alla pubblica stima quando sappia meritarsela; ed anzi in Inghilterra è dritto il rinfacciare ai figli l'ignominia del padre. Colla forza, ivi si dice, e colla persona il defunto pagò il suo debito verso la società offesa, e tutto è con lui finito. I stullosi autori citano anche il testo

— *Patres nostri peccaverunt et non sunt.*

Coloro invece che sostengono l'opinione contraria, ossia l'affermativa della suaccennata proposizione, come il Vinio, il Crusio, il Farinaceo, il Tiraqueilo, prendono le mosse da dove i primi hanno finito e ci danno il resto della moneta: *et nos iniquitates eorum portabimus* — proseguendo poi con una semplicissima distinzione.

O i figli e nepoti del truffatore rimangono estranei ai fatti del loro autore, o ne approfittano e per dir meglio continuano e compiono l'opera di lui. Nel primo caso, ritengono doversi assolvere i figli o nepoti da ogni taccia che potesse loro derivare dalla nequizia de' padri loro, appunto pel principio suaccennato, e perchè col fatto rinnegano e ripudiano le loro turpitudini.

Nel secondo caso opinano, i suddetti giureconsulti, doversi non solo ritenere il nome di rozza di truffatori nei figli o nepoti, ma vi ravvisano una vera complicità e continuazione del crimine di truffa, se anche per una circostanza qualunque ne vadano imponenti a senso di legge — *Indulgentia quos liberat, notat, nec infamiam criminis tollit, sed paene gratia facit.* L. xx ff.

Supponiamo infatti il caso che un padre abbia scientemente venduto come proprio un fondo appartenente, per un titolo qualunque, a' nascituri suoi figli e ne abbia incassato il prezzo dall'ingannato compratore; e che poi abbia fatta onoratamente la cessione de' beni. Il figlio nato o cresciuto che rivendica il suo fondo senza riguardo alla memoria del padre, non compie egli la turpe azione del padre stesso intrapresa?

Con che risarcire il danno, se il suo autore colmo di vizj morì miserabile, fallito, oberato, spoliato, decolto: non lasciando agli eredi legittimi se

non la vergognosa memoria delle sue dilapidazioni, del suo fallimento?

*Quid juris* pel povero ingannato? a chi si rivolgerà la povera vittima per l'evizione?

Altro che Vesempechio!... altro che Struvio e Tiraqueilo!... Tiracollo, ci vorrebbe, o almeno la pronta e severa applicazione del § 182 del Cod. pen. (vedi prima annotazione. Nota dell'Editore).

Volendo proseguire una profonda analisi in questo argomento, ci condurrebbe lontano, e non la si finirebbe più.

Sin qui il commento del dotto giureconsulto preaccennato.

Che se alcuni ci rinfacciassero che noi entriamo nel campo riservato all'*Eco de' Tribunali* o ad altri periodici che trattano le cose legali, noi vi risponderemo coll'epigrafe che l'autore pose in fondo al suo Commento, e che poco importa sia qui invece messa a coda.

*Quid vides?  
Mutato nomine de te  
Fabula narratur.* — HORAT.

M. Z.

— I nostri concittadini si ricorderanno che il sig. G. L. dott. Pecile, in un articolo sulle cose municipali comparso in un numero della *Rivista* del settembre decorso, avvertiva i Consiglieri comunali ch'egli aveva piantato il centro de' suoi affari in campagna e che quindi gli era impossibile di accettare qualsiasi incarico che esigesse la permanenza in città; e a spiegare l'interesse che prendeva alla cosa pubblica, adduceva il fatto del suo amore al paese e della cifra di prediale che pagava maggiore di tutti i contribuenti di città.

Nessuno poteva metter in dubbio la sincerità di quanto asseriva il dottor Pecile, e noi abbiamo sempre ritenuto che, per meglio attendere ai suoi affari ed ai suoi studi, si fosse deciso di abbandonare qualunque idea di rappresentanza comunale e provinciale; ma con è poi che proprio in questi giorni veniva respinto, ed invenzionato per mancanza di bollo, un lungo ricorso ch'egli avanzava al Ministero e nel quale insisteva per esser nominato Deputato provinciale?

— Un articolo della *Rivista friulana*, sulla soppressione degli ordini religiosi d'Italia, ha fatto dire al *Giornale di Napoli*, che in esso vi sono degli apprezzamenti che sarebbero appena tollerabili nell'*Armonia* o nella *Unità Cattolica*. Ma guardate che razza di giudizi si fanno oltre Minio delle opinioni del signor Camillo!

— Abbiamo preso nota dei nomi di quei trenta cittadini che firmarono la lettera di ringraziamento diretta al sig. Pavan per quanto ha fatto di bene in paese, e contiamo di pubblicarli noi pure, quando saremo meglio riconosciuti i vantaggi procurati alla città. Ci spiacerrebbe però che fosse riservato a quest'atto la stessa sorte che toccò ad un certo indirizzo, che venne poi qualche anno dopo pubblicato dal *Pungolo*.

— L'armatura dell'orologio di piazza S. Giacomo corre pericolo d'incacciarsi, dopo quattro mesi che sta là esposta a tutte le intemperie. La sarebbe bella che quando l'orologio fosse in pronto, non si trovasse più l'armatura.

— Credevamo che almeno l'attuale Municipio ci avesse da usare la cortesia di mandarci gli atti e gli avvisi che intende fare di pubblica ragione, come si usa in tutti quei paesi inciviliti in cui la stampa è tenuta in qualche conto; nè mai credemmo che vi fosse bisogno di ripetere quanto abbiamo annunziato le mille volte, cioè, che stamperemo sempre *gratis* qualunque cosa ci venga dal Municipio, come alle stesse condizioni abbiamo sempre mandato e manderemo il nostro giornale.

Togliamo intanto dalla *Rivista* gli oggetti da trattarsi nel prossimo Consiglio del giorno 12 corrente, e sono:

1. Nomina del Presidente del Consiglio pel' anno 1866.
2. Nomina di due Consiglieri in sostituzione dei rinunziati Giovanni Morelli de Rossi ed Antonio Nardini.
3. Sull'attivazione della Congregazione di Carità in Udine in obbedienza alla Ministeriale Ordinanza 29 dicembre 1861 e successive Normali.

4. Quali istituzioni, ed a quali condizioni sieno da traslocarsi, nel Palazzo Bartolini;

5. Nomina degli Impiegati ai posti tuttora vacanti nella nuova Pianta municipale.

6. Nomina dello scrittore depennatore presso il S. Monte di Pietà.

Sarà continuata la seduta nel giorno 13 successivo alle ore 10 antimeridiane, ove gli argomenti indicati non potessero essere pertrattati nel giorno 12.

— Ci arriva in questo punto la lettera seguente che siamo ancora in tempo di pubblicare in questo numero.

Amico.

Udine, 3 febbrajo.

Ho veduto l'avviso di concorso alle due nuove Condotte Mediche de' *Corpi Santi* pubblicato dallo spettabile Municipio. — Stabilendo il domicilio de' Medici nel centro, o quasi, de' rispettivi Circondarij, sarà tolto il lamentato disagio de' Professionisti, e le querole più deplorabili de' malati per la distanza che si frammetteva fra questi o quelli. Misura è cotesta logica quant'altre mai, e che metterà di buoni frutti, e s'abbia per ciò l'onorevole Municipio le debite lodi ed i ringraziamenti di quei poveri forosi, e di tutte le persone oneste e di cuore.

Ma non ti posso tacer la meraviglia mia somma quando vidi che l'onorario annesso a questo Condotto era misero non solo, ma troppo apertamente opposto allo Statuto Arciducalo, su cui è legge debbano essere organizzate tutte le Condotte del Regno. Infatti sta scritto, che in nessun caso lo stipendio possa esser minore di annui fiorini quattrocento, e che a questi s'aggiungano quanti penno bastare al mantenimento del mezzo di trasporto in que' circondarij che, o per la loro periferia, o per la sparsa popolazione, o per altre circostanze reclamino il sussidio del cavallo. E i due circondarij in cui sono divisi i *Corpi Santi*, e de' quali sono costituite le due nuove Condotte, credo che esigano questa importante e logica appendice).

Se no, non si scappa dal seguente dilemma: — O i Medici, sobbarcandosi a percorrere pedestri l'estensione delle loro Condotte, passibili fisicamente come e più di tutti gli altri nepoti di Adamo, vorranno esser ligi al compito assuntosi, o non è dubbio che anticiperanno il viaggio fatale per colà donde non si ritorna. — Oppure, se si gioveranno d'un mezzo di trasporto, il di cui mantenimento è loro negato dallo scarso onorario, si ridurranno a dover dividere il frugal pasto col ronzino, per non avere in fin d'anno brighe col fornajo, come scriveva mesi fa, con una desolante evidenza, un tuo corrispondente.

Oh amico, è tempo ormai che il senso del giusto e del retto, e la filantropia non sieno parole vuote di senso; nè vane declamazioni da scena, o, peggio ancora, veline bieche intenzioni e perfidia di mente e di cuore, ma sieno i santi principj da cui veramente tragga vita e decoro il reggimento della pubblica Cosa.

Ma lasciando il rettoricum e franteso, o inascoltato, o deriso a chi ne fa incetta, per rivenderlo usureggiando a' moderni piagnoni; la povera cifra dell'onorario anzidetto, e l'implicata violazione dello Statuto Arciducalo, io non voglio crederlo frutto meditato di grettezza di cuore, e di abolizione deplorabile del sentimento d'umanità in chi le propose, le sostenne ed annise. Ma piuttosto, (o dev'esser così), lo reputo questo un esperimento burocratico, da cui figliavan pria d'ora le retribuzioni lesinate in affare di grave momento, com'è la salute, gretto sistema, avanzo d'altri tempi menò umanitarij, o non informati a quella rettitudine di principj da cui tolgono norma e si fanno belli i portati dell'attuale civiltà. E riuscito infruttuoso questo corso, come indubbiamente avverrà, si dovrà elevare la cifra dell'onorario a tale che possa dirsi, se non equa veramente, si almeno di discreta convenienza, dacchè una giusta retribuzione è follia aspettarla. Questa s'appartiene, e largamente si dà, a chi inventa nuovi mezzi per uccidere, non a chi salva la vita altrui, a costo talora della propria!

E il fatto imminente proverà, mi cred'io, la esattezza della mia previsione, dacchè non ci sarà nessun Professionista, cui il grado accademico gli costò lunghi studj e severi, e grossa somma di danaro, il quale voglia mettersi spontaneo a stentare la vita peggio d'un abbotto *Carsore* a Cussignacco ed a Paderno, e con un stipendio che lo assicura soltanto di non morire precisamente di fame.

Addio, il tuo

B. R.

\*) Il Municipio ha dovuto stare attaccato alla deliberazione adottata nel Consiglio del 7 luglio decorso. — Nota della Redazione.

PREZZI CORRENTI DELLE SETE

Udine 3 Febbraio			
<b>GREGGIE</b> d.	10/12	Sublimi a Vapore a L.	37:50
	11/13		37:—
	9/11	Classiche	36:—
	10/12		35:75
	11/13	Correnti	35:—
	12/14		34:50
	12/14	Secondario	33:50
	14/16		33:—
<b>TRAME</b>			
d.	22/26	Lavorerio classico a.L.	—:—
	24/28		—:—
	24/28	Belle correnti	38:—
	26/30		37:50
	28/32		36:50
	32/36		36:—
	36/40		35:—
<b>CASCAMI</b> - Doppi greggi a L. 13:— L. a 11:50			
		Strusa a vapore	10:50
		Strusa a fuoco	10:—
			9:50
Vicenza 31 Gennaio			
Organzini strafilati d.	20/24	F. 31:50 a 31:—	
	24/28	30:50	30:—
	18/20	31:25	31:—
	20/24	30:50	30:—
Trame Milanesi	20/24	28:50	28:—
	22/26	27:50	27:—
	24/28	26:50	26:—
	26/30	26:—	25:50
	28/32	25:50	25:—
	32/36	24:75	24:50
	36/40	24:—	23:50

Milano 1 Febbraio			
<b>GREGGIE</b>			
Nostrane sublimi d.	9/11	It.L. 108:—	It.L. 107:—
	10/12	107:—	106:—
	10/12	102:—	101:—
	12/14	100:—	98:—
Romagna	10/12	—:—	—:—
Tirolesi Sublimi	10/12	103:—	102:—
	11/13	100:—	99:—
	12/14	98:—	97:—
Friulane primarie	10/12	102:—	101:—
	11/13	98:—	97:—
	12/14	96:—	94:—
<b>ORGANZINI</b>			
Strafilati prima mac. d.	20/24	It.L. 124:—	It.L. 123:—
	20/24	121	120:—
	20/24	115	114:—
	22/26	114	112:—
	24/28	110	108:—
Andanti belle corr.	18/20	118	116:—
	20/24	113	112:—
	22/26	110	108:—
<b>TRAME</b>			
Prima marca d.	20/24	It.L. 116	It.L. 115
	24/28	114	112
Belle correnti	22/26	108	106
	24/28	107	104
	26/30	106	103
Chinesi misurato	36/40	103	100
	40/50	101	96
	50/60	97	92
	60/70	94	91

Lione 27 Gennaio			
<b>SETE D' ITALIA</b>			
<b>GREGGIE</b>	<b>CLASSICHE</b>	<b>CORRENTI</b>	
d. 9/11	F. chi 124 a 128	F. chi 120 a 122	
10/12	— a —	117 a 121	
11/13	— a —	115 a 118	
12/14	— a —	116 a 119	
<b>TRAME</b>			
d. 22/26	F. chi — a —	F. chi 122 a 124	
24/28	— a —	120 a 122	
26/30	— a —	118 a 120	
28/32	— a —	— a —	
Sconto 12 0/0 tre mesi provv. 3 1/2 0/0			
netto ricavato a Cent. 30 sulle Groggio e sulle Trame.			
Londra 27 Gennaio			
<b>GREGGIE</b>			
Lombardia filature classico	d. 10/12	S. 37:—	
	10/12	36:—	
	12/14	35:—	
Fossombrone filature class.	10/12	38:—	
	11/13	36:—	
Napoli Reali primarie	—	36:—	
	—	35:—	
Tirol filature classiche	10/12	36:—	
	11/13	34:—	
Friuli filature sublimi	10/12	34:—	
	11/13	34:—	
	12/14	33:—	
<b>TRAME</b>			
d. 22/24	Lombardia e Friuli	S. 39, a 40,	
24/28		38, 39,	
26/30		37, 38,	

**SOCIETÀ VENETA G. A. BAFFO E C.**

È aperta a tutto 15 Febbraio p. v. una **Seconda sottoscrizione per 20,000 Cartoni originali del Giappone** per l'anno serico 1806, distinti nelle seguenti serie:

- A.** Cartoni a bozzolo classico bianco o verde a scelta (Idar o Mybash) . . . . . a Fr. 22.50 pari F. 9.12 v. a.
- B.** misti a bozzolo 1/3 verde e 2/3 bianco . . . . . 15.00 . . . 6.08
- C.** misti a bozzolo 1/4 bianco e 3/4 verde . . . . . 12.00 . . . 4.85
- D.** a bozzolo bianco . . . . . 10.00 . . . 4.05

Non si accettano commissioni al di sotto di quattro cartoni complessivamente, e tutte dovranno essere accompagnate dalla caparra di un **terzo** dell'ammontare delle commissioni stesse.

Le commissioni si ricevono presso la **Società veneta G. A. Baffo e C.**, in Venezia e fuori presso i sigg.

- Bassano: sig. Sante Pozzato.
- Castelfranco: sig. Antonio Gorletto ag. Malcott
- Cavazuccherina: sig. Francesco Forcolini.
- Ceneda: sig. Antonio Franceschini.
- Clauzetto per Spilimbergo: sig. Luigi Baschiera.
- Feltre-Belluno: sig. Giovanni Rosada.
- Mantova: sigg. fratelli Verzellesi.
- Oderzo: sig. Antonio Bernardi.
- Padova: sig. Luigi Pedron.
- S. Bonifacio: sig. Girolamo Cavagioni.
- Treviso: sig. Domenico Mauri.
- Trieste e Litorale: sig. G. Ferdinando Rabini.
- Udine: sig. A. Tomadini presso il sig. G. B. Cantarutti.
- Verona: sig. Giuseppe Ipsovich.

La consegna dei cartoni avrà luogo nei luoghi e giorni seguenti.

- Venezia. — Palazzo Rizzonico . . . il giorno 25 Feb. p. v.
- Treviso. — Albergo della Stella d'oro . . . 23 . . .
- Padova. — Albergo Reale . . . . . 28 . . .
- Vicenza. — Albergo Reale . . . . . 1 Marzo . . .
- Verona. — Al. della Torre di Londra . . . 2 . . .
- Pordenone. — Albergo delle Quattro Corone . . . . . 4 . . .
- Udine. — Albergo dell'Italia . . . . . 5 . . .

<sup>1</sup> Questa serie è chiusa, ma per facilitare i sigg. Committenti la si sostituisce con una metà di Cartoni bianchi ed una metà di verdi a franchi 14, ossia fior. 6 30.

**NELLA FARMACIA**

in Contrada del Duomo diretta dal Proprietario **G. ZANDIGIACOMO** SONO REPERIBILI

Cinti con susta semplice, e doppia, per adulti giovani, e bambini (di ogni prezzo). — Cinture ombilicali di gomma vulc. ed elastiche. — Cinture pel ventre. — Calze elastiche, calzette, polpacci, calze con ginocchio di prima e seconda qualità di cotone o di seta. — Tettine di g. v., tetterello con fiasche. — Urinali portatili di g. v. con rubinetto per Uomo e Donna. — Glisompe di metallo (Eguiter) fine e galanti. — Peri per cristeri, verdi o bianchi. — Cristeri di gomma vulc. inglesi da viaggio — Peri sterici per iniezioni — Succia latte con anello d'osso, o collo munito di vetro, o rotondo. — Dittali di gomma vulc. — Schizzi di vetro per Donna. — Sospensorj semplici, elastici, tropici, anche modello inglese fini e soprafini. — Fasciature elastiche di varie grandezze. — Para calli e tanti altri oggetti di Chirurgia ed Ortopedia, prodotti Chimici, Medicinali nazionali ed esteri, i preparati Farmaceutici approntati sotto la sua sorveglianza.

I prezzi d'ogni cosa saranno sempre modici e costanti, garantendo la qualità perfetta e la massima esattezza nelle preparazioni.

La Farmacia di notte è costantemente sorvegliata da un farmacista approvato.

**AVVISO**

Rendo notiziati i signori sottoscrittori alla Semente originaria del Giappone dell'ingegnere F. Daina, che i Cartoni sono arrivati in questi giorni in perfetta condizione, per cui da questo momento, ognuno può presentarsi al mio studio a riceverne la consegna.

A chi poi non avesse ancor fatta la provvista per la prossima stagione rendo noto, che sono determinato di dare a prodotto della buona Semente, tanto originaria che di prima riproduzione, quando venisse accettata metà per sorte, ed a patti da convenirsi, come pure di venderla al prezzo di franchi 12 il Cartone.

Udine 28 dicembre 1865 **Giacomo Mattinzi**

**AVVISO**

Dalli signori Stone e Compagni di Londra ho ricevuto Cartoni Seme Bachi originari Giapponesi, confezionata per cura della Ditta Textor e Compagni di Jokohama, garantita da relativo attestato, e che sarò a cedere a prezzo di convenienza a chi vorrà onorarmi di loro ordini.

Udine, 20 gennaio 1866.

**G. B. Mazzarelli.**

**AVVISO**

A tutto il 10 febbraio p. v. si può acquistare presso la ditta sottoscritta:

- Semente bachi garantita **originaria** del Giappone, bianca e verde, al prezzo per ogni cartone di un oncia circa, di . . . . . F. chi 12
- Semente giapponese garantita di prima riproduzione, all' oncia . . . . . F. chi 6

Udine 29 gennaio 1866

**A. Kircher Antivari**

**LA**

**SÉRICIGULTURE PRATIQUE**

revue des intérêts agricoles, séricicoles et commerciaux de la France et de l'Étranger, paraissant à Valréas (Vaucluse) tous les Mardis.

**Prix de l'abonnement**

Autriche fr. 10 — France et Algérie fr. 10 — Italie et Suisse fr. 12 — Angleterre fr. 15.

**LE MONITEUR DES SOIES**

Palais de Commerce **LYON**

Directeur: **Edouard Foucauld**

**Prix de l'abonnement**

- Ville de Lyon un an fr. 25. —
- Departements . . . . . 30. —
- Etranger . . . . . 40. —